

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) l'11 maggio 2022 —  
Gesamtverband Autoteile-Handel e.V. / Scania CV AB**

**(Causa C-319/22)**

(2022/C 340/19)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Landgericht Köln (Germania)

**Parti**

*Ricorrente:* Gesamtverband Autoteile-Handel e.V.

*Convenuta:* Scania CV AB

**Questioni pregiudiziali**

I. Se il requisito di cui all'articolo 61, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) 2018/858 (<sup>1</sup>), ai sensi del quale

«[l]e informazioni sono presentate in modo facilmente accessibile sotto forma di insiemi di dati leggibili a macchina e trattabili elettronicamente»

comprenda tutte le informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo ai sensi dell'articolo 3, punto 48, del regolamento, o se tale requisito si limiti alle cosiddette informazioni sui pezzi di ricambio («parti [...] che possono essere sostituite da pezzi di ricambio») ai sensi dell'Allegato X, punto 6.1 del regolamento.

II. Se l'articolo 61, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) 2018/858, in base al quale le informazioni sono presentate

«in modo facilmente accessibile sotto forma di insiemi di dati leggibili a macchina e trattabili elettronicamente»,

e l'articolo 61, paragrafo 2, secondo comma, ai sensi del quale gli operatori indipendenti diversi dai riparatori devono avere inoltre accesso

«alle informazioni in un formato leggibile a macchina trattabile elettronicamente tramite strumenti informatici e software comunemente reperibili che consenta loro di svolgere i compiti associati alla loro attività nella catena di fornitura postvendita»,

debbano essere interpretati nel senso che il costruttore del veicolo adempie ai propri obblighi in tal senso solo

1. rendendo le informazioni accessibili in Internet tramite interrogazione a macchina utilizzando un'interfaccia con una banca dati, con la possibilità di scaricare i risultati, o se sia sufficiente che consenta unicamente una ricerca manuale effettuata a schermo da un utente umano in un sito web, limitando l'interrogazione al contenuto visibile delle schermate

e

2. rendendo possibile la ricerca di tutte le informazioni associate ai suoi numeri di identificazione del veicolo («VIN») nella banca dati sulla base di tali VIN, che è tenuto a fornire in un elenco distinto e, indipendentemente da ciò,

— anche sulla base di altre caratteristiche di identificazione dei veicoli ai sensi dell'allegato X, punto 6.1, terzo comma, del regolamento

— nonché sulla base dei termini altrimenti utilizzati per categorie (come categorie di componenti, pezzi di ricambio, istruzioni di riparazione e manutenzione e illustrazioni tecniche) e altre registrazioni di dati nella banca dati in qualsiasi associazione

o se sia sufficiente che il costruttore proponga la ricerca esclusivamente come interrogazione mirata, in base al VIN di un singolo veicolo specifico, senza mettere contemporaneamente a disposizione un elenco aggiornato di tutti i VIN dei propri veicoli.

e

3. fornendo tali insiemi di dati in file il cui formato serve, conformemente allo scopo, ad un (ulteriore) trattamento elettronico diretto degli insiemi di dati in essi contenuti, indicando la corrispondente descrizione degli insiemi di dati (nel caso di tabelle e grafici), o se sia sufficiente a tal fine la possibilità di generare solo la visualizzazione a schermo in qualsiasi formato di file comunemente reperibile, come un file PDF.

III. Se l'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858, costituisca per i costruttori di veicoli un obbligo giuridico ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del RGPD, che giustifica la trasmissione del VIN, o delle informazioni ad esso associate, ad operatori indipendenti in qualità di altri titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7, del RGPD.

---

(<sup>1</sup>) Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU 2018, L 151, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il  
17 maggio 2022 — Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie» / IW**

**(Causa C-329/22)**

(2022/C 340/20)

*Lingua processuale: il bulgaro*

**Giudice del rinvio**

Varhoven administrativen sad

**Parti**

*Ricorrente in cassazione:* Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie»

*Resistente in cassazione:* IW

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 29, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1305/2013 (<sup>1</sup>) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio [in prosieguo: il «regolamento (UE) n. 1305/2013»], debba essere interpretato nel senso che consente una disposizione di diritto nazionale quale l'articolo 11, paragrafo 5 (già paragrafo 4), del Naredba N°.4 ot 24.02.2015 za prilagane na myarka 11 «Biologichno zemedelie» ot Programata za razvitiye na selskite rayoni za perioda 2014-2020 (regolamento n. 4 del 24 febbraio 2015, sull'applicazione della misura 11 «Agricoltura biologica» del Programma di Sviluppo Rurale per il periodo 2014-2020), che limita la possibilità di sostegno finanziario alla produzione biologica durante la conversione a un periodo non superiore ai periodi minimi di conversione previsti dagli articoli 36, paragrafo 1, 37, paragrafo 1, e 38 del regolamento (CE) n. 889/2008 (<sup>2</sup>) della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.
- 2) In caso di risposta positiva alla prima questione, se l'articolo 29, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1305/2013 debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire, mediante una norma, un periodo massimo per la concessione di un sostegno per la conversione all'agricoltura biologica esclusivamente in base al tipo di produzione e non in base alle caratteristiche specifiche del singolo caso.